



Comune di San Donaci

(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA

N.7 del 24/07/2022

Protocollo

N. del

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 T.U.EE.LL. per assicurare la continuità al servizio a rilevanza pubblica di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati e di igiene urbana.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il Comune di San Donaci ha affidato l'attuale servizio di igiene ambientale comunale mediante raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e raccolta differenziata porta a porta degli imballaggi di carta e plastica, del vetro, delle lattine e dei rifiuti urbani pericolosi, con contratto rep. n. 1419 del 29/11/2017, a seguito dell'espletamento di gara ponte aggiudicata con determinazione dirigenziale del responsabile del servizio "Stazione Unica Appaltante" della Provincia di Brindisi n. 598 del 02/08/2017, avente decorrenza dal 22 gennaio 2018 ;
- con L.R. 20 agosto 2012 n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici locali" e ss.mm.ii., si disciplinano i servizi pubblici locali di rilevanza economica e si definisce il modello adottato nella Regione Puglia per l'organizzazione dei servizi medesimi;
- l'art. 8 c. 3, primo periodo, della suddetta Legge Regionale 20 agosto 2012 n. 24 riporta che "*La pianificazione regionale, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata a massimizzarne l'efficienza, può definire perimetri territoriali di ambito di dimensione inferiore a quello regionale per l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Aree omogenee. I perimetri di tali aree sono individuati dalla Regione nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilati.*";
- l'art. 8 c.6 della stessa L.R. stabilisce che "*è vigente la perimetrazione disposta con deliberazione di Giunta regionale 23 ottobre 2012, n. 2147 recante "Perimetrazione degli ambiti di raccolta ottimale" e successive modifiche intervenute*";
- con Deliberazione di Giunta Regionale n.2147 del 23 ottobre 2012, in attuazione dell'allora vigente comma 6. dell'art.8 della L.R. n.24/2012, si approva la proposta di perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale dell'intero territorio regionale che, tramite il documento allegato alla stessa, fa ricadere il Comune di San Donaci nell'ARO BR/2 – Brindisi Sud della Provincia di Brindisi;
- con DGR 2877/20.12.2012, è stato approvato il Modello organizzativo dell'ARO con il quale i comuni gestiscono in forma associata i suddetti servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili mediante l'Assemblea di ARO, composta dai Sindaci dei Comuni facenti parte dell'ARO ed alla

quale sono demandate le attività di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata;

- l'art.24 comma 2 della suddetta L.R. n.24/2012 – gestione della fase transitoria nel settore rifiuti - dispone che *“dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, nelle more dell'avvio del servizio unitario, i comuni possono procedere ad affidare singolarmente i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU mediante contratti di durata biennale aventi clausola di risoluzione immediata in caso di avvio del servizio unitario”*.
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n°3 dell'08/02/2013 è stato approvato lo schema di convenzione tra i comuni del bacino ARO/2 per la costituzione di una associazione ex art.30 Dlgs 267/2000, di cui all'ALLEGATO 1 della DGR nr.2877 del 20 dicembre 2012;
- il 12 aprile 2013 nella sala giunta di Palazzo Nervegna, i sindaci dei Comuni che fanno parte dell'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O. 2: Brindisi, Mesagne, San Donaci, Cellino San Marco, San Pietro V.co e Torchiarolo) hanno sottoscritto la convenzione che regola i rapporti per la gestione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, e che ciò ufficializza l'avvio della procedura di formazione degli organismi associativi (ex art. 30 TUEL) di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani.
- nella giornata del 24 aprile 2013 si è tenuta la prima riunione assembleare dell'associazione tra i Comuni rientranti nell'Ambito di Raccolta Ottimale (ARO2 Brindisi sud) per la elezione del suo presidente, individuando tale figura nella persona del Sindaco del Comune di Brindisi , determinando quindi lo stesso Comune quale capofila dell'associazione e sede dell'Assemblea ARO;
- con verbale n. 13 del 16/10/2014 di riunione dell'Assemblea dell'A.R.O. BR/2 – Brindisi Sud, è stato deliberato di autorizzare le adozioni di apposite Ordinanze necessarie al fine di assicurare la prosecuzione del Servizio presso i singoli Comuni;

DATO ATTO che :

- ad oggi il servizio d'Ambito non risulta ancora affidato e le procedure di gara per la scelta del contraente del servizio unitario ha notevoli ritardi rispetto a quanto programmato dalla Legge Regionale n. 24 del 20 agosto 2012;
- il contratto in essere per il Comune di San Donaci è scaduto il 21 luglio 2019;
- con Deliberazione n. 33 del 28/03/2019 la Giunta Comunale ha stabilito di demandare al Responsabile del III Settore - Servizio Ambiente, nelle more dell'attivazione del servizio unico integrato nell'ambito del Bacino A.R.O. BR/2, l'adozione, dei provvedimenti di competenza tesi ad assicurare il servizio di igiene urbana nel territorio comunale, nel rispetto delle seguenti linee di indirizzo:

§ elaborare specifico progetto del servizio, sulla base delle modalità di espletamento attualmente vigenti, perseguendo obiettivi di ulteriore miglioramento, volti soprattutto ad aumentare la percentuale di raccolta differenziata, avvalendosi anche di professionalità esterne che riguardino specifiche competenze non in possesso dai dipendenti comunali in servizio;

§ nelle more dell'indizione ed espletamento della gara d'ambito da parte dell'ente di governo dell'A.R.O. BR/2, procedere alla individuazione di un gestore del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati e di igiene urbana, individuandolo mediante procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

§ di prevedere l'inserzione nel contratto disciplinante il rapporto con il gestore del servizio nel c.d. periodo “intermedio” e cioè, sino all'ingresso del gestore unico d'ambito, di una clausola di risoluzione espressa e/o anticipata in caso di aggiudicazione al gestore unico d'ambito in data anteriore alla scadenza contrattuale

- il Responsabile del Servizio Ambiente ha determinato, con atto n. 309 del 19/06/2019 di procedere all'affidamento mediante trattativa diretta - ai sensi del combinato disposto dall'art. 31, c. 8 e dell'art.36, comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016 - alla Ditta Vitruvio snc, p.iva e cod. fisc.: 03976140750 con sede in Racale (Lecce), per la redazione di tutti gli elaborati progettuali necessari per l'appalto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati nel Comune di San Donaci comprensivo di progetto, eventuali modifiche allo stesso ai fini della definitiva approvazione da parte della Amministrazione comunale, nonché la direzione per l'esecuzione del contratto e ogni altra utile attività

accessoria e annessa a supporto del Rup che si dovesse rendere necessaria ai fini dell'affidamento dell'appalto e durante l'espletamento del servizio;

- detto servizio tecnico ha avuto inizio in data 03/07/2019 con verbale sottoscritto in pari data e prevede la consegna del progetto del servizio per il 02/08/2019;

- che il progetto è stato consegnato con nota pec del 02/08/2019, assunta al protocollo n. 6944 del 05/08/2019;

- che con Delibera di Giunta Comunale n.49 del 14/07/2020 è stato approvato il progetto tecnico per la gestione transitoria di due anni del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e di igiene urbana;

- che con Ordinanza Sindacale n. 9 del 19/07/2019 è stato prorogato il servizio in essere e ordinato alla ditta Ecotecnica s.r.l. di proseguire il servizio essenziale agli stessi patti e condizioni del contratto in scadenza, sino alla data del 21/01/2020;

- che con Ordinanza Sindacale n. 1 del 21/01/2020 è stato prorogato il servizio in essere e ordinato alla ditta Ecotecnica s.r.l. di proseguire il servizio essenziale agli stessi patti e condizioni del contratto in scadenza, sino alla data del 21/07/2020;

- che con Ordinanza Sindacale n. 20 del 20/07/2020 è stato prorogato il servizio in essere e ordinato alla ditta Ecotecnica s.r.l. di proseguire il servizio essenziale agli stessi patti e condizioni del contratto in scadenza, sino alla data del 22/01/2021;

- che con successiva Ordinanza Sindacale n. 2 del 28/01/2021 è stato prorogato il servizio in essere e ordinato alla ditta Ecotecnica s.r.l. di proseguire il servizio essenziale agli stessi patti e condizioni del contratto in scadenza, sino alla data del 22/07/2021;

- che con successiva Ordinanza Sindacale n. 11 del 21/07/2021 è stato prorogato il servizio in essere e ordinato alla ditta Ecotecnica s.r.l. di proseguire il servizio essenziale agli stessi patti e condizioni del contratto in scadenza, sino alla data del 22/01/2022;

- che con successiva Ordinanza Sindacale n. 15 del 31/12/2021 è stato prorogato il servizio in essere e ordinato alla ditta Ecotecnica s.r.l. di proseguire il servizio essenziale agli stessi patti e condizioni del contratto in scadenza, sino alla data del 22/07/2022, e comunque non oltre all'affidamento, nell'ambito del predetto termine di efficacia dell'ordinanza, del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, a seguito di espletamento della gara ponte disposta con Del. G.C. n. n. 33 del 28/03/2019, ovvero da parte dell'ARO, come previsto dall'Art.14 comma 1. della L.R. 24/2012;

DATO ATTO che :

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Ambiente è stato stabilito di contrarre avviando la procedura di scelta del contraente per l'appalto del servizio finalizzato alla "GESTIONE TRANSITORIA DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI IGIENE URBANA – per 24 mesi – Importo € 1.702.954,67" e dando mandato alla SUA di Brindisi l'adozione del provvedimento d'indizione della gara ed approvazione del bando di gara, disciplinare;

- con Determinazione del Dirigente della SUA della Provincia di Brindisi n. 668 dell' 11/12/2020 è stata indetta la gara per l'appalto del "Servizio di igiene urbana e servizi connessi per 2 anni - CIG 854662848A" e sono stati Approvati lo schema di bando, di disciplinare e relativi allegati.

- con Determinazione Dirigenziale della SUA della Provincia di Brindisi n. 114 del 15/02/2022 è stata approvata la proposta di aggiudicazione;

- che sono in corso le verifiche dei requisiti finalizzata alla aggiudicazione definitiva dell'appalto, non concluse, tanto che ad oggi non si è avuto ancora riscontro alla ufficio Comunicazione Antimafia PR_SAUTG_Ingresso_0044403_20220315 del 15/03/2022 ;

- che il Tribunale Amministrativo della Puglia – Sez.di Lecce ha sospeso il procedimento di aggiudicazione con ordinanza cautelare n. 223 del 2022 sul ricorso numero di registro generale 365 del 2022, pubblicata il 12/05/2022;

CONSIDERATO che:

§ come dichiarato nella Deliberazione AVCP n.86/2011, la proroga è teorizzabile ancorandola al principio della continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione [C. Stato n.2882 del 11/05/2009], vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente;

§ L'ANAC con deliberazione AG 38/2013 ha affermato che nelle more dell'individuazione dei bacini d'ambito si possa procedere all'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai fini dell'affidamento del contratto in questione e possa concedere una proroga all'attuale gestore esclusivamente per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della procedura di gara e alla stipula del nuovo contratto.

§ Tale principio interpretativo è stato confermato con d.l. 150/2013, convertito con L. n. 15/2014 stabilendo che in deroga al d.l. 179/2012 convertito con legge 221/2012, al fine di garantire la continuità al servizio, laddove l'Ente responsabile dell'affidamento, ovvero l'Ente di governo d'ambito abbia già avviato le procedure di affidamento, il servizio è espletato dal gestore già operante fino al subentro del nuovo gestore
....

§ l'Ente Locale dovrà assumere le determinazioni utili per l'organizzazione del servizio mediante la prosecuzione del servizio mediante proroga ex art. 50 del TUEL fino all'avvio del servizio d'ambito;

CONSIDERATO che:

- è demandato al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, l'emissione di apposita ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art.50, c.5 del D.Lgs 18/08/2000 n.267 e s.m.i., dettata, dalla eccezionale ed urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- sussistono i presupposti per l'emanazione dell' Ordinanza contingibile ed urgente, che integrano la necessità del provvedimento cautelare, in quanto, la sospensione dei servizi di igiene urbana determina inevitabili pericoli per la salute pubblica e per l'ambiente, che possono essere scongiurati soltanto con la continuità dell'espletamento del servizio da parte dell'attuale gestore, nelle more della definizione della gara per la scelta del nuovo contraente.
- l'Ordinanza dovrà avere decorrenza dal 23/07/2022, in continuità di servizio pubblico essenziale, e sino alla individuazione del nuovo gestore a seguito dell'espletamento della gara da parte del Servizio Ambiente di questo Comune, ovvero da parte dell'ente di governo dell'A.R.O. BR/2, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi e dunque sino al 22/01/2023;
- ricorrono le circostanze di cui alle deliberazioni assunta dall'A.N.AC. e alle determinazioni del stesso Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, come sopra riportate;
- ai sensi del l'art. 177, 2° comma, del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la gestione dei rifiuti costituisce attività di interesse pubblico;
- il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art.191 ex d.lgs. n. 152/2006 è dettato , nel caso di specie, dalla eccezionale ed urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente e ciò per il tempo strettamente necessario;
- non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di far fronte all'eccezionale situazione venutasi a determinare;
- l'art.106, comma 11 del D. lgs, n.50/2016 che espressamente consente la proroga del contratto in scadenza "limitata al tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione di un nuovo contraente";
- l'art. 191, commi 1 e 3, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., prevede la possibilità di ricorrere all'emissione di ordinanza sindacale contingibile ed urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, a garanzia di tutela della salute e dell'ambiente;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;

RITENUTO, per quanto sopra, indifferibile ed urgente provvedere, ai sensi dell'Art.50 c.5, TUEL di dover assicurare la continuazione del servizio di raccolta rifiuti ed Igiene Urbana, servizio essenziale per la collettività e, a tal fine, di scongiurare l'imminente pericolo per la salute e l'igiene pubblica derivante dall'interruzione del servizio di che trattasi, secondo le modalità, patti e condizioni attualmente in uso, come da contratto rep. n. 1419 del 29/11/2017 stipulato con l'attuale gestore (ditta Ecotecnica s.r.l.) a seguito dell'espletamento di gara ponte aggiudicata con determinazione dirigenziale del responsabile del servizio "Stazione Unica Appaltante" della Provincia di Brindisi n. 598 del 02/08/2017, avente decorrenza dal 22 gennaio 2018,

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

RICONOSCIUTA la propria competenza all'emissione del presente atto in qualità di Autorità Sanitaria Locale, ai sensi dell'art.50, c.5 del D.Lgs 18/08/2000 n.267 e s.m.i.

ORDINA

per le motivazioni sopra riportate, alla Ditta Ecotecnica s.r.l. con sede legale in Lequile (LE) – s.s. 101 Km 9,300, C.F. e P.IVA 02051620751,

DI PROVVEDERE

§ con continuità, alla raccolta e trasporto agli impianti di trattamento e smaltimento dei RR.SS.UU. del Comune di San Donaci (BR) secondo le modalità, i patti e le condizioni contrattuali già instaurate con contratto n. 1419 del 29/11/2017 sottoscritto a San Donaci (BR), così come prorogato da ultimo con Ordinanza n.15 del 31/12/2021, con decorrenza dal 23/07/2022, in via provvisoria e in attesa dell'individuazione del gestore unico, ovvero del nuovo gestore comunale, applicando la clausola di risoluzione immediata in caso di avvio del relativo servizio, in data antecedente alla scadenza del presente atto, previa sottoscrizione della presente ordinanza in segno di totale accettazione, attenendosi scrupolosamente e puntualmente a quanto previsto nella Carta dei servizi, di cui al rapporto contrattuale in essere;

§ a mantenere efficienti tutte le attrezzature al fine di garantire la salubrità dell'ambiente e la salute dei cittadini.

La presente ordinanza della durata di mesi 6 (sei), decorre dal 23/07/2022, fino al 22/01/2023 e comunque non oltre all'affidamento, nell'ambito del predetto termine di efficacia della presente ordinanza, del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, a seguito di espletamento della gara ponte disposta con Del. G.C. n. n. 33 del 28/03/2019, ovvero da parte dell'ARO, come previsto dall'Art.14 comma 1. della L.R. 24/2012;

DISPONE

che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune e sia notificata, con la massima urgenza, alla Ditta come innanzi generalizzata, a mezzo posta elettronica certificata amministrazione@pec.ecotecnicalecce.it, nonché, ciascuno per le rispettive competenze, a:

- Responsabile Servizio Ambiente – SEDE;
- Responsabile Area Finanziaria, per gli adempimenti di copertura finanziaria della spesa - SEDE;
- Comandante della Polizia Municipale – SEDE;
- Comandante della Stazione Carabinieri di San Donaci (BR);

CHE, copia della presente Ordinanza sia trasmessa dalla segreteria:

- Al Presidente del Consiglio dei Ministri, Piazza Colonna n.370 – 00187 Roma;
- Al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, Via Cristoforo Colombo n.44 – 00147 Roma;
- Al Ministro della Salute, Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma;

- Al Ministero dello Sviluppo Economico, Via Molise n.2 – 1187 Roma;
- Al Presidente della Giunta Regionale Della Regione Puglia, Lungomare N. Sauro – 70100 Bari;
- Al Prefetto della Provincia di Brindisi, Piazza Santa Teresa n.1, 72100 – Brindisi;
- Al Presidente della Provincia di Brindisi, Via De Leo, 72100 – Brindisi.
- Al Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia;
- All' Ambito Raccolta Ottimale ARO BR/2
- All' Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 1034/1971, da proporsi entro 60 gg. dalla scadenza del termine, decorrente dalla notifica della presente, od in alternativa, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

IL DIRIGENTE
Ing. Arcangelo ARNESANO

Lì,

IL SINDACO
f.to dott. Angelo Marasco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 872

La presente Ordinanza Sindacale, quale documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii., è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di San Donaci (sito istituzionale: www.comune.sandonaci.br.it) in estratto dell'originale informatico e sottoscritta con firma digitale del Responsabile del servizio competente unitamente a quella del Sindaco per rimanervi gg. 15 consecutivi. E' conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.

Dalla sede Municipale, addi 25/07/2022

IL MESSO COMUNALE
f.to Biagio PEZZUTO

IL DIRIGENTE
f.to Ing. Arcangelo ARNESANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di San Donaci.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Donaci, 25/07/22

IL DIRIGENTE
f.to Ing. Arcangelo ARNESANO